



Edizione di venerdì 23 giugno 2017

ENTI NON COMMERCIALI

Definizione liti pendenti anche per enti non commerciali e SSD

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

RISCOSSIONE

Rottamazione: rientro dalla sospensione con sorpresa

di Enrico Ferra

DICHIARAZIONI

I controlli sul modello 730/2017 precompilato

di Luca Mambrin

IMPOSTE SUL REDDITO

Cellulare in uso promiscuo: il rimborso entra nel reddito dipendente

di Raffaele Pellino

DIRITTO SOCIETARIO

Le obbligazioni convertibili

di Dottryna

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

ENTI NON COMMERCIALI

Definizione liti pendenti anche per enti non commerciali e SSD

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

Con la definitiva approvazione, con modifiche, del **D.L. 50/2017** contenente “*disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”, meglio noto come **“Manovra correttiva 2017”**, è stato dato il via libera alla possibilità, anche per gli enti non commerciali e le società sportive dilettantistiche, di **definire le controversie tributarie pendenti** in cui sia parte l’Agenzia delle Entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora, a condizione che la **domanda di definizione sia presentata entro il 30 settembre 2017**.

Si chiude così il cerchio della definizione agevolata dei rapporti con l’Erario avviata con la **rottamazione** dei ruoli, concedendo però questa volta una *chance* anche ai soggetti che non avevano potuto aderire alla prima definizione agevolata dei carichi pendenti.

Con la nuova definizione agevolata vengono, infatti, **superate alcune disparità che aveva manifestato la rottamazione dei ruoli**, prima fra tutte quella relativa all’impossibilità di godere delle opportunità di sanatoria da parte di soggetti che, avendo **impugnato** i provvedimenti impositivi che li riguardavano, non erano stati ancora destinatari di specifiche iscrizioni a ruolo per le pendenze in essere con l’Erario o avevano ricevuto iscrizioni parziali con conseguente impossibilità di sanatoria dell’intera posizione. Infatti risultano definibili: “*le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva*”.

Nessuno sconto viene, però, previsto per il pagamento delle somme dovute, essendo disposto **unicamente l’abbattimento di sanzioni ed interessi e senza considerare l’esito di eventuali sentenze di primo o secondo grado favorevoli al contribuente**.

Se proprio questa mancata valorizzazione degli eventuali risultati positivi già conseguiti e la debenza di tutte le imposte accertate come da atto impositivo rendono **poco appetibile una generalizzata adesione al nuovo mini-condono**, questo rappresenta, invece, **un’importante opportunità soprattutto per gli enti del terzo settore** oggetto di pesanti verifiche nell’ultimo quinquennio.

Gli accertamenti nei confronti di questi enti, infatti, si concludono frequentemente con il **disconoscimento** della natura di ente non commerciale e del diritto all’utilizzo delle agevolazioni fiscali specifiche, con importanti conseguenze in termini di **recupero** di imposta

ma ancor di più in termini di **sanzioni**.

Dal disconoscimento abituale dell'agevolazione sui corrispettivi specifici per gli enti a carattere associativo di cui agli articoli 148, comma 3, Tuir e 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, infatti, oltre all'assoggettamento a tassazione ai fini delle imposte dirette e Iva di tutti i proventi incassati, viene sempre anche comminata la **doppia sanzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto** per omessa registrazione delle fatture e dei corrispettivi oltre che per omessa presentazione della dichiarazione, di cui rispettivamente agli **articoli 5 e 6 D.Lgs. 471/1997**, **arrivando ad avere accertamenti con saldi in termini di sanzioni oltre al doppio rispetto agli importi delle maggiori imposte accertate**.

L'opportunità di vedere comunque più che **dimezzati** gli importi potenzialmente dovuti, oltre alla possibilità di sveltire i tempi e conseguentemente anche i **costi di difesa** di un contenzioso pendente e che, con altissime probabilità, arriverà fino al giudizio della Suprema Corte con il rischio di costi accessori, rappresenta, quindi, una **opportunità** che gli enti del terzo settore sono tenuti a **valutare** con la dovuta attenzione.

Dagli importi dovuti da tale definizione si **scomputano** quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla **restituzione** di somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Le controversie definibili **non** sono **sospese** salvo che il contribuente faccia **apposita richiesta** al Giudice. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017.

Si aspetta, a questo punto, di comprendere se, con **chiarimenti successivi** in merito al concreto funzionamento del meccanismo agevolativo in esame, verrà favorito l'accesso alla definizione agevolata anche per quelle posizioni per cui, avendo ad oggetto l'impugnativa di atti di accertamento di valore impositivo inferiore o pari a 20.000,00 euro, alla data del 31 dicembre 2016 era stato **notificato unicamente il ricorso** all'Amministrazione finanziaria controparte, e fosse ancora **pendente** il procedimento di **reclamo-mediazione**.

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E DEL JOBS ACT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RISCOSSIONE

Rottamazione: rientro dalla sospensione con sorpresa

di Enrico Ferra

La rottamazione dei ruoli è entrata nella fase finale: **entro lo scorso 15 giugno** Equitalia doveva infatti comunicare ai debitori che hanno presentato la domanda di definizione agevolata secondo le disposizioni del D.L. 193/2016 l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Le comunicazioni ricevute dai debitori prevedono un riepilogo nella parte iniziale dove sono esposti:

- i debiti dovuti complessivamente;
- i debiti oggetto di definizione agevolata, a loro volta divisi tra **debito da pagare “per la definizione”** e debito residuo **“ESCLUSO”** dalla definizione agevolata.

Verosimilmente, in buona parte dei casi, le cause di esclusione sono riconducibili alle domande di rottamazione presentate dai soggetti che avevano dei **piani di rateazione in essere alla data del 24 ottobre 2016**.

Su questo aspetto, Equitalia ha interpretato in maniera decisamente restrittiva la norma che imponeva il pagamento delle rate in scadenza nei mesi da ottobre a dicembre 2016. Più precisamente, il [comma 8 dell'articolo 6 del D.L. 193/2016](#) ha consentito la facoltà di dilazione anche ai debitori che avevano in corso alla predetta data piani di dilazione purché **“risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016”**, lasciando pensare che fosse sufficiente il pagamento delle tre rate scadenti nei mesi ottobre-dicembre 2016. D'altro canto, Equitalia, in diverse risposte ad alcuni quesiti posti dall'ODCEC di Roma, ha “tradotto” la locuzione **“tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016”** con le **“rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016”**.

La previsione di cui al citato [comma 8](#), non tenendo formalmente conto di quanto previsto dall'[articolo 31 del D.P.R. 602/1973](#), ha così lasciato un **incontrollato margine di interpretazione** in relazione al numero di rate da considerare ai fini del rispetto della condizione prevista per l'ottenimento della definizione agevolata; in ragione di tale incertezza, Equitalia ha conseguentemente invocato le regole previste dall'[articolo 31](#), che impongono allo stesso Agente della riscossione di **imputare** i pagamenti avvenuti nei mesi da ottobre a dicembre 2016 alle rate precedentemente scadute (e non saldate), andando così a determinare l'irregolarità proprio sulle rate di ottobre, novembre e dicembre 2016.

A questo punto, i debitori esclusi dalla definizione agevolata, in quanto non in regola con i

versamenti “*a tutto il 31 dicembre 2016*”, si trovano ad affrontare il delicatissimo problema del “**rientro** dalla **sospensione** degli obblighi dei pagamenti relativi alle precedenti dilazioni.

Anche su quest’ultimo tema, la norma sembra essere stata forzata da Equitalia.

Il [comma 5 dell’articolo 6 del D.L. 193/2016](#) prevede infatti che “*a seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono [...] sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016*”. Ciò che si evince dalla lettura della norma è che tutti i carichi **oggetto della domanda di definizione**, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla loro “definibilità”, sono **sospesi** di diritto da gennaio a luglio 2017 per effetto della mera **presentazione** della stessa; ciò lascia pensare che il rientro possa essere possibile (a partire dall’ultima rata scaduta prima della sospensione) sia per i debitori in regola con i versamenti rateali “*a tutto il 31 dicembre 2016*” – che ora, con la liquidazione delle somme, trovano troppo impegnativo il nuovo piano proposto – sia per i debitori non in regola con tali versamenti, i quali contano a questo punto di recuperare i vecchi piani di dilazione che intendevano rottamare e non hanno potuto (anche e soprattutto) in ragione delle interpretazioni restrittive sopra esposte. Le ragioni a favore di tale sospensione “generalizzata” sono da ricercare, come detto, nelle parole usate dal legislatore nella parte in cui parla di **sospensione di carichi “oggetto della domanda”**, diversamente da quanto si prevede al successivo comma 8, lettera c), a proposito della revoca delle dilazioni precedenti: in tale punto, la norma esplicitamente sancisce la revoca automatica delle eventuali dilazioni ancora in essere al pagamento della prima o unica rata ma solo “**limitatamente ai carichi definibili**”.

Non va in questo senso però l’interpretazione di Equitalia, che ha sì riconosciuto ai debitori la possibilità di riprendere il pagamento delle rate sospese in precedenza nel caso di ripensamento, ma ha negato la possibilità di rientro per quei debitori inadempienti fino al 31 dicembre 2016: in uno dei chiarimenti forniti all’ODCEC di Roma ha infatti precisato che “*potranno essere ripresi i pagamenti delle rate di eventuali piani di dilazione in essere alla data del 24/10/2016 (e al corrente con i pagamenti delle rate scadenti a tutto il 31/12/2016)*”.

Questa ulteriore restrizione appare del tutto contraria allo spirito della norma e introduce una discriminazione tra chi ha cercato di rateizzare i propri debiti rispetto ai **debitori** già decaduti al 24 ottobre 2016, ma anche rispetto a chi non si è mai posto il problema di onorare i propri debiti. Si spera, pertanto, che Equitalia torni sui propri passi quantomeno per quel che riguarda il tema della **ripresa** dei pagamenti e riconosca ai debitori la possibilità di **recuperare le vecchie dilazioni**, così come il tenore letterale della norma lascia immaginare.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

DICHIARAZIONI

I controlli sul modello 730/2017 precompilato

di Luca Mambrin

In caso di presentazione di un **modello 730 precompilato** viene data la possibilità al contribuente di:

- **accettare** la dichiarazione e presentarla **senza modifiche**;
- apportare **modifiche o integrazioni**.

Resta fermo che è comunque possibile presentare la dichiarazione con **le modalità ordinarie**.

In ogni caso è necessario tener presente anche le possibili conseguenze della scelta effettuata, in materia di **controlli**, documentali o preventivi, a cui l'Agenzia delle Entrate può sottoporre la dichiarazione:

1. se il modello 730 precompilato viene **accettato senza effettuare modifiche e presentato direttamente** o tramite il sostituto d'imposta non verranno effettuati **controlli documentali ex articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973** su oneri detraibili e deducibili, quali interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali che sono stati comunicati dai soggetti terzi, mentre i **controlli documentali** potranno riguardare i **dati comunicati dal sostituto d'imposta** mediante la **Certificazione Unica**, fatta salva la possibilità per l'Agenzia di effettuare controlli **sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni o deduzioni** e altre agevolazioni in capo al contribuente. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta, ad esempio quando vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale;
2. nel caso il cui nel modello 730 precompilato vengano apportate delle **modifiche o integrazioni che incidono sulla determinazione del reddito e dell'imposta** (ad esempio per aggiungere redditi o oneri detraibili o deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata) ed il modello venga **presentato direttamente** la dichiarazione può essere sottoposta **al controllo formale ex articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973 in capo al contribuente**, anche con riferimento ad oneri già indicati nel modello precompilato.

In tema di controlli preventivi, invece, la legge di Stabilità 2016 ha introdotto **il nuovo comma 3-bis** all'articolo 5 del D.Lgs. 175/2014 che prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione:

- **diretta o tramite il sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale,

- con **modifiche** rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta;
- che **presentano elementi di incoerenza** rispetto a specifici criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ovvero;
- **che determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro,**

l'Agenzia delle Entrate può **effettuare controlli preventivi**, in **via automatizzata** o mediante verifica della **documentazione giustificativa**, **entro quattro mesi** dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (7 luglio 2017), ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

In tali casi sarà la stessa Agenzia ad effettuare direttamente il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo **non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione**, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Nel recente **provvedimento del 9 giugno 2017** l'Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli **“elementi di incoerenza”** da utilizzare per effettuare i controlli dei modelli 730/2017.

In particolare viene previsto che *“gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata sono individuati”*:

- nello **scostamento per importi significativi** dei dati risultanti nei **modelli di versamento**, nelle **certificazioni uniche** e nelle **dichiarazioni dell'anno precedente**;
- nella presenza di **altri elementi di significativa incoerenza** rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
- è altresì considerata **elemento di incoerenza** delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Nel caso in cui, invece, il modello 730 venga presentato **tramite CAF o un professionista abilitato** il contribuente deve consegnare:

- la **delega** per l'accesso al modello 730 precompilato;
- il **modello 730-1**, in busta chiusa che riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici;
- la **documentazione necessaria** per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.

In tale situazione **i controlli documentali** saranno effettuati nei **confronti dello stesso CAF o professionista abilitato** anche sugli oneri comunicati dai soggetti terzi quali i soggetti che

erogano mutui fondiari ed agrari, imprese di assicurazione e enti previdenziali, **sia nel caso in cui la dichiarazione precompilata venga accettata senza modifiche sia nel caso in cui vengano modificati i dati**; resta fermo nei confronti del contribuente solo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni ed altre agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata **l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto**, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

Come precisato nel citato provvedimento del 9 giugno 2017 l'Agenzia potrà effettuare i **controlli preventivi** anche con riferimento **alle dichiarazioni presentate dai CAF o dai professionisti abilitati**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Cellulare in uso promiscuo: il rimborso entra nel reddito dipendente

di Raffaele Pellino

Il **rimborso forfettario** dei costi sostenuti dal dipendente per l'utilizzo del **telefono cellulare**, sia ai fini aziendali che privati, concorre alla determinazione del **reddito di lavoro dipendente** di cui all'[articolo 51 del Tuir](#). Questo, in sintesi, quanto sostento dall'Agenzia, nella [risoluzione 74/E/2017](#), in risposta a un interpello in cui la società istante chiedeva chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme rimborsate dal datore di lavoro in relazione all'utilizzo **promiscuo**, da parte del dipendente, del telefono cellulare.

Ma procediamo con ordine.

In primo luogo, si fa presente che l'interpello è stato presentato da una società che mette a disposizione dei propri dipendenti telefoni cellulari per **finalità esclusivamente aziendali**; è, tuttavia, **possibile utilizzare gli stessi anche per uso personale**: la chiamata, in tal caso, è preceduta da un **prefisso** identificativo che consente l'addebito al dipendente dei relativi costi.

Inoltre, l'istante rileva che i telefoni messi a disposizione dei dipendenti rispondono a stringenti requisiti di **sicurezza** imposti dalle *policy* aziendali. I dipendenti, quindi, sono in possesso di due telefoni: uno aziendale ed uno personale con cui poter fruire delle funzionalità inibite al primo apparecchio.

Nell'intento di utilizzare una modalità "alternativa" di gestione del servizio di telefonia mobile aziendale, e, quindi, disporre di un **unico apparecchio** avente tutte le funzionalità necessarie, la società intende proporre, ai dipendenti che ne facciano richiesta, la possibilità di **acquistare** essi stessi il telefono e sottoscrivere il relativo contratto di fornitura con un gestore da lui scelto, in modo che tutte le spese siano da questi **direttamente sostenute**. A fronte di tali spese il dipendente otterrebbe dall'azienda un **rimborso forfettario** pari al **50%** di quanto sostenuto.

Da qui la richiesta di chiarimenti sul trattamento fiscale di tali rimborsi.

Secondo l'istante, il rimborso forfettario al dipendente delle spese sostenute da quest'ultimo per il servizio di telefonia mobile (e connessione internet) in relazione a comprovate esigenze aziendali, deve ritenersi escluso dal reddito di lavoro dipendente.

Le indicazione delle Entrate

Disattendendo la soluzione prospettata dalla società istante, l'Agenzia delle Entrate ritiene che **concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme erogate quale rimborso forfetario** dei costi sostenuti dai dipendenti per l'utilizzo del telefono cellulare.

A supporto di tale tesi, l'Agenzia parte dal **principio di onnicomprensività**, in applicazione del quale *“...tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” costituiscono reddito imponibile per il dipendente.*

Secondo tale principio, quindi, anche le **somme** che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto, per le trasferte e i trasferimenti, dai [commi 5](#) e seguenti dell'articolo 51 del Tuir.

In merito alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, l'Amministrazione ricorda che *“possano essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per snellezza operativa, ad esempio per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc.”* ([C.M. 326/1997](#)).

Pertanto – a parere dell'Agenzia – in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo “forfetario” sono **escluse** dalla base imponibile solo nel caso in cui tale criterio sia stato **previsto dal legislatore**; diversamente (ossia se il legislatore non ha indicato un criterio forfetario), i costi sostenuti dal dipendente *“devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente”*.

Ciò detto, nel caso in esame, l'Agenzia, oltre al silenzio del legislatore, rileva che:

- la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non è supportato da **elementi e parametri oggettivi** (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.);
- il **collegamento** tra l'uso del cellulare e l'interesse del datore di lavoro è dubbio in quanto il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale istaurato con il gestore telefonico.

Sulla base di tali conclusioni, l'Agenzia ritiene che, per il caso di specie, il rimborso spese per l'utilizzo del telefono cellulare **non** può essere **escluso** dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Seminario di specializzazione

REGIMI AGEVOLATIVI PER LE PERSONE FISICHE CHE SI TRASFERISCONO IN ITALIA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DIRITTO SOCIETARIO

Le obbligazioni convertibili

di Dottryna



La società che necessita di nuovi mezzi finanziari, alternativamente all'emissione di nuove azioni (e, quindi, all'aumento del capitale sociale), può offrire in sottoscrizione al pubblico le obbligazioni.

Al fine di approfondire i diversi aspetti legati alla emissione di obbligazioni, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Societario*”, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta nello specifico la disciplina delle obbligazioni convertibili.

L'[articolo 2420 bis cod. civ.](#) prevede la possibilità di emettere **obbligazioni convertibili in azioni**. A differenza delle altre tipologie di obbligazioni, in questo caso è **l'assemblea straordinaria** a dover **deliberare l'emissione** di obbligazioni convertibili in azioni, determinando:

- il **rappporto di cambio**;
- il **periodo e le modalità della conversione**.

La deliberazione può essere adottata solo se il **capitale sociale è stato interamente versato**.

Le **obbligazioni convertibili in azioni** devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'[articolo 2414 cod. civ.](#), il **rappporto di cambio** e le **modalità della conversione**; inoltre, devono essere **offerte in opzione agli azionisti** e agli altri detentori di **obbligazioni convertibili** ([articolo 2441 cod. civ.](#)).

Le **obbligazioni** possono essere **convertite in azioni** della società che le ha emesse (**conversione diretta**), o in azioni di una società terza (**conversione indiretta**).

Nei casi di **conversione diretta** è possibile inoltre distinguere:

- la **conversione in azioni da emettere**;
- la **conversione in azioni già emesse**.

In quest'ultimo caso (azioni già emesse), è necessario **“vincolare”** le azioni stesse per poter **garantire la successiva conversione**: a tal fine è comunemente istituita una **“gestione speciale”** presso una società fiduciaria o presso la stessa società emittente.

L'assemblea straordinaria, contestualmente alla delibera di emissione delle obbligazioni convertibili, **deve deliberare l'aumento del capitale sociale** per un ammontare corrispondente alle **azioni** da attribuire in conversione.

La **delibera non** si rende ovviamente necessaria nei casi di **conversione in azioni già emesse**.

Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società **non** può deliberare **né la riduzione volontaria** del capitale sociale, né la **modificazione delle disposizioni dello statuto** concernenti la **ripartizione degli utili**, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la **facoltà**, mediante avviso depositato presso l'ufficio del **Registro delle imprese** almeno **novanta giorni prima** della convocazione dell'assemblea, di esercitare il **diritto di conversione** nel termine di **trenta giorni dalla pubblicazione**.

Nei casi di **aumento del capitale** mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il **rapporto di cambio** è **modificato** in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.

Lo **statuto** può attribuire agli **amministratori** la facoltà di **emettere** in una o più volte **obbligazioni convertibili**, fino ad un **ammontare determinato** e per il periodo massimo di **cinque anni** dalla data di iscrizione della società nel Registro delle imprese ([articolo 2420 ter cod. civ.](#)).

In tal caso la **delega** comprende anche quella relativa al corrispondente **aumento del capitale sociale**.

Tale facoltà può essere attribuita anche mediante **modificazione dello statuto**, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

La delibera di emissione deve prevedere, tra l'altro, il **periodo di conversione**.

La conversione può avvenire:

- **entro un certo termine**,
- oppure ad una **specifica data**.

Nel caso in cui **nulla sia previsto**, la conversione può essere esercitata in qualsiasi termine (c.d. **“conversione continua”**). In quest'ultimo caso, nel **primo mese di ciascun semestre** gli amministratori provvedono all'**emissione delle azioni** spettanti agli obbligazionisti che hanno **chiesto la conversione** nel semestre precedente.

Entro il **mese successivo**, inoltre, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle imprese un'**attestazione dell'aumento del capitale sociale** in misura corrispondente al **valore nominale delle azioni emesse**.

Master di specializzazione

LE SOCIETÀ DI CAPITALI: ASPETTI RILEVANTI E CRITICITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

La vittoria maledetta – Storia di Israele e dei territori occupati



Ahron Bregman

Einaudi

Prezzo – 33,00

Pagine – 346

Nella breve ma decisiva Guerra dei sei giorni del 1967, Israele, con una mossa che avrebbe modificato per sempre la mappa del Medio Oriente, ha conquistato la Cisgiordania, le Alture del Golan, la Striscia di Gaza e la Penisola del Sinai. *La vittoria maledetta* è la prima storia completa delle turbolente conseguenze di quella guerra: un'occupazione militare dei territori palestinesi che compie adesso cinquant'anni. Fondato su documenti tratti da fonti di alto livello finora inaccessibili, il libro offre una cronaca cruda e avvincente di come la promessa di Israele di una «occupazione leggera» rapidamente sia stata disattesa e di quali siano stati i tormentati tentativi diplomatici di concluderla. Bregman porta nuova luce sui momenti critici del processo di pace, conducendoci dietro le quinte delle decisioni che hanno determinato il destino dei Territori. Ci svela inoltre come siano state mancate opportunità cruciali di risolvere il conflitto e la fine dell'occupazione. Questa è la storia dell'occupazione israeliana della Cisgiordania, di Gerusalemme, delle Alture del Golan, della Striscia di Gaza e della Penisola del Sinai a partire dalla schiacciante vittoria di Israele sulle forze congiunte dei suoi vicini Giordania, Siria ed Egitto nella Guerra dei sei giorni del 1967. Il Sinai fu gradualmente restituito all'Egitto tra il 1979 e il 1982, in seguito a un accordo di pace stipulato dopo la guerra, e nell'agosto 2005 Israele ritirò le proprie truppe e gli insediamenti anche dalla Striscia di Gaza. Un ritiro parziale dalla Cisgiordania è stato compiuto a più riprese a partire dal 1993, risultato del tortuoso processo di pace di Oslo con i palestinesi. Tuttavia a oggi buona

parte della Cisgiordania, la Gerusalemme Est araba e le Alture del Golan restano sotto stretto controllo israeliano. Il grande trionfo militare del 1967, apparso inizialmente come un momento benedetto nella storia di Israele, finì per rivelarsi una «vittoria maledetta». Dopo essersi appropriato di quelle terre, Israele le sottopose quasi tutte a un governo militare assicurando che avrebbe condotto un'occupazione sinceramente «illuminata». Tuttavia, come è ormai sempre più chiaro agli occhi degli storici, un'occupazione illuminata è una contraddizione in termini; e con il passare del tempo l'occupazione di Israele si è rivelata pesantissima. Il filo rosso di questa intera vicenda storica, che potrebbe essere definito come la vera tragedia del conflitto arabo-israeliano, è l'ampia serie di opportunità per risolvere la situazione, che sono andate percate.

Ricordiamoci il futuro



Oscar Farinetti

Feltrinelli

Prezzo – 15,00

Pagine – 160

Il fondatore di Eataly torna sui grandi temi che gli stanno a cuore: in primis quelli della biodiversità e dell'eccellenza italiana nel campo agroalimentare. Lo fa con pagine che richiamano la forma delle operette morali, racconti in cui personaggi spesso appartenenti a epoche diverse – da Noè a Fabio Brescacin di NaturaSì, da Plinio il Vecchio a Tonino Guerra, da Hemingway ad Alice, “acciuga filosofa” – dialogano sulla scoperta del fuoco, ripercorrono la storia dell'agricoltura, raccontano la storia del vino, della birra, dell'olio e quella della pesca, si interrogano sul rapporto fra gli uomini e gli animali e provano a immaginare un futuro sostenibile. Farinetti condensa queste storie millenarie in sei brevi racconti vivi di un umorismo e di una spinta etica che rendono piacevole e appassionante la lettura, sicché pagina dopo pagina apprendiamo l'origine delle diverse colture e le scoperte che le riguardano, trattate con l'occhio attento e rispettoso di chi crede fermamente nell'innovazione così come nell'importanza della tradizione. Il racconto lungo di chiusura ci porta nel

Rinascimento attraverso il dipinto *Il battesimo di Cristo* della bottega del Verrocchio. In un ripetuto confronto fra il presente e quel florido passato emerge la necessità di abbandonare le lamentele verso le storture del presente e diventare i primi protagonisti del cambiamento. A suggerito del libro un "riassunto" dal Big Bang ai giorni nostri, una riflessione che ci invita a un modello sociale ed economico basato su un nuovo rapporto con la natura e tra noi uomini, in cui la parola chiave sia "rispetto". Sapere da dove arriviamo per decidere dove andare

Malgrado tutto, direi che questa vita è stata bella



Jean d'Ormesson

Neri Pozza

Prezzo – 18,00

Pagine – 400

Si può ricostruire la propria vita come se si trattasse di un processo il cui giudice altri non è che il proprio Super-lo? In un serrato, folle e avvincente dialogo con se stesso Jean d'Ormesson ripercorre le tappe salienti della sua esistenza, iniziata tra la fine della Prima guerra mondiale e la grande crisi. Incalzato da un Super-lo severo, benevolo e a tratti spietatamente ironico, d'Ormesson parla dei primi viaggi al seguito del padre diplomatico: inizialmente in Baviera, dove impara a parlare tedesco prima di parlare francese, poi in Romania e in Brasile, fino al rientro in Francia nel castello di famiglia. Casato appartenente alla casta irrequieta e orgogliosa della nobiltà di toga, i d'Ormesson danno poca importanza al denaro, ma questo non impedisce al piccolo Jean di crescere circondato da autisti, cuochi, maggiordomi e cameriere, perché vi sono pur sempre gli obblighi imposti dal rango sociale. Il lignaggio impone un codice di comportamento al quale è fuori questione non sottomettersi: si indossa lo smoking, la marsina, il frac e il cappello a cilindro; sono rigorosamente bandite espressioni come «caspita!», «piacere di rivederla», «buon appetito!» o «buon proseguimento», mentre «dopo cena» è preferibile a «le ventidue», riservata ai ferrovieri. Tra governanti inflessibili che lo sculacciano con la spazzola per capelli, autisti che lo scorazzano per boschi e sagre di paese e zii che gli trasmettono l'amore per la letteratura, Jean cresce come un

grande sognatore e un instancabile lettore che legge tutto quello che gli capita tra le mani: i manifesti sui muri, le ricette dei medici, i volantini per strada, da bambino, e Oscar Wilde e Bergson da ragazzo. Pur riconoscendo di essere nato con una camicia di finissima seta, circondato di privilegi, d'Ormesson è però, soprattutto, figlio del suo tempo, un tempo dominato dal nazionalsocialismo di Hitler e da una guerra che, con i suoi campi di concentramento, i bombardamenti a tappeto, il nucleare, le bugie e i delitti diventa pane quotidiano di una realtà a cui è impossibile sfuggire. Con una prosa ironica, ammiccante e fantasiosa, Jean d'Ormesson si svela al lettore attraverso un resoconto autentico e appassionante della sua vita. Un resoconto in cui i ricordi, i rimpianti e i sogni mai realizzati di un grande scrittore si fondono insieme senza nostalgia né patetismi, per offrire il ritratto a tutto tondo di un secolo e di un'intera nazione.

Didone regina



Gaia Servadio

Frassinelli


Prezzo – 18.50

Pagine – 288

Un veliero, tre sorelle in fuga da una faida scoppiata per evitare che una di loro diventi regina, un viaggio avventuroso tra Cipro, l'Egitto, il Nord Africa e Cartagine. È questo l'inizio del mito di Didone: regina di diritto, esule per volontà degli Assiri. Didone è una donna volitiva, impulsiva, intelligente e per questo temuta e osteggiata. Costretta da una congiura a fuggire dal Libano, attraversa l'intero Mediterraneo per poi fermarsi nel Nord Africa, fondare Cartagine e con essa costruire il mito dei Fenici. Amata e finalmente protetta dal suo popolo, Didone incontrerà l'uomo che per la prima volta la farà innamorare ma, allo stesso tempo, la porterà alla distruzione: Yarbas, un giovane, bellissimo e crudele principe del deserto. Per lui perderà il bene più prezioso, suo figlio Annibale, e per lui attraverserà il Sahara, si allontanerà dalla sua città, e finirà umiliata e tradita. Tornata a Cartagine, in una città che ora la osteggia, troverà la morte a causa di una aggressione proprio dentro il tempio del quale è sacerdotessa. Il potere,

il potere maschile, si libera così di una donna troppo forte per i suoi tempi, e la Storia trova la sua prima eroina. Gaia Servadio sa raccontare come nessun altro le donne, e come nessuno racconta Didone: una donna forte, libera, indipendente, profondamente appassionata, e lacerata dall'eterno contrasto tra amore e potere, ragione e sentimento.

Destinazione Santiago



Riccardo Finelli

Pickwick

Prezzo – 10,90

Pagine – 288

Un amico che muore e decidere di partire è un attimo: destinazione Santiago, ottocento chilometri a piedi alla ricerca di qualcosa. Non della fede, perché Riccardo alle leggende su san Giacomo non crede. Non di una spiegazione: difficile che si annidi fra la paccottiglia che infesta il percorso. Nascono piuttosto altre domande, che si sgranano come un rosario al ritmo lento del viandante, sul significato di un'esistenza ingorgata di email e impegni, che lascia poco spazio agli affetti e alla famiglia. E l'incontro con i compagni di strada, ognuno alle prese con i propri dubbi, a regalare prospettive diverse e, forse, alcune risposte. Il viaggio, iniziato nello spaesamento e nel dolore, diventa così un'indimenticabile esperienza di vita, ricca di momenti di toccante intensità e di gioia pura. Una cena in compagnia, il gusto dell'acqua dopo la salita, il piacere della fatica, l'ampiezza dell'orizzonte, la disponibilità di ascoltare e farsi ascoltare... E questo il valore più autentico del Cammino: nella condivisione delle inquietudini accettare la propria fragilità e impegnarsi a inseguire un nuovo equilibrio che rimetta al centro dell'esistenza la felicità più autentica.